

DECRETO LEGGE “RILANCIO”

DETRAZIONE 110% (SUPERBONUS) Artt. 119 → 121

N.B. La disciplina sarà oggetto di chiarimenti con Decreti Attuativi di prossima emanazione

Emergenza Corona Virus – Decreto “RILANCIO” del 19.05.2020

SUPERBONUS

Detrazione **110%** per interventi di:

- riqualificazione energetica (ex ECOBONUS);
- riduzione rischio sismico (ex SISMABONUS);
- installazione impianti fotovoltaici;
- installazione colonnine ricarica veicoli elettrici

Es. Spesa € 10.000 – Detrazione € 11.000

Ripartizione in n. **5 rate annuali** di pari importo

Decorrenza: spese sostenute **dal 01.07.2020 al 31.12.2021**

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - SOGGETTI BENEFICIARI

- **Persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- **Condominio**.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - IMMOBILI

- **Edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale;**
- **Condomini (interventi sulle parti comuni condominiali).**

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - INTERVENTI AMMISSIBILI

- Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.02.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
- Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

N.B. Le suddette opere si possono trainare dentro il perimetro del 110% tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (quali ad es. schermature solari), interventi di cui al c.d. “Bonus Facciate”.

Miglioramento della classe energetica dell’edificio

Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti attuativi; detti requisiti minimi devono consentire:

- il miglioramento di **almeno due classi energetiche** dell’edificio;
- ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - LIMITI DI SPESA

- 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
- 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- 30.000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

RIDUZIONE RISCHIO SISMICO

Per gli interventi di cui ai co. 1-*bis* - 1-*septies* dell'art. 16 del DL 63/2013.

Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.

INSTALLAZIONE IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

La detrazione IRPEF prevista dall'art. 16-*bis* co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, nella misura del 110%, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA VEICOLI ELETTRICI

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'art. 16-*ter* del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%.

CESSIONE DELLA DETRAZIONE E SCONTO SUL CORRISPETTIVO

Opzioni, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione:

- **Sconto in fattura:** contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- **Cessione della detrazione:** in questo caso, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito (banche) e gli altri intermediari finanziari.

Tipologie di interventi per cui è possibile cedere la detrazione fiscale/optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR; si tratta in sostanza degli interventi previsti per la classica detrazione 50% per ristrutturazione sugli immobili residenziali;
- riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (ECOBONUS), compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.